



COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(Provincia di Caserta)

30 OTT. 2018

COMUNE DI VILLA DI BRIANO
(PROVINCIA DI CASERTA)

110 N 8121

ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
(Nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016)

DELIBERAZIONE N. 3 DEL 29.10.2018

Oggetto: Criteri di determinazione delle competenze professionali dovute ai legali difensori dell'Ente rientranti nella gestione del dissesto finanziario.

L'anno duemiladiciotto, il giorno 29 del mese di ottobre alle ore 17.00 presso la Casa Comunale, si è riunito

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 252 del d.lgs n. 267/2000, nelle persone di:

		Presente	Assente
d'Aiello Giuseppe	Presidente	X	
Falco Michele Maria	Componente	X	
Mangiacapra Assunta	Componente	X	

PREMESSO

- che il Comune di Villa di Briano con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 dell'11.7.2016, esecutiva, ha deliberato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267 (TUEL);
- che con d.P.R. in data 3.10.2016 è stato nominato l'Organo straordinario di liquidazione preposto alla gestione dell'indebitamento pregresso, nonché all'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 20.10.2016 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti dell'Organo straordinario di liquidazione, dott. Giuseppe d'Aiello, dott. Michele Maria Falco, dott.ssa Assunta Mangiacapra;
- che con deliberazione n. 1 del 20.10.2016, ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del TUEL, l'Organo straordinario di liquidazione si è regolarmente insediato e ha dichiarato aperta la procedura di risanamento del comune di Villa di Briano;
- che ai sensi dell'art. 254, comma 2 del TUEL in data 14 marzo 2013 è stato dato avviso dell'avvio della procedura della rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'Ente
- che con deliberazione n. 5 del 11.9.2017 questo Organo straordinario di liquidazione ha proposto all'Ente comunale l'adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del d.lgs. n. 267/2000;



con la deliberazione n. 63 del 28.9.2017 la Giunta Comunale del comune di Villa di Briano, ha deliberato l'accoglimento della proposta di adozione della predetta modalità semplificata di liquidazione.

Considerato che l'Organo straordinario di liquidazione deve provvedere, ai sensi dell'art. 252, c. 4, lett. a), T.U.E.L., alla rilevazione della massa passiva dell'Ente;

Visto l'art. 253 del d.lgs. n. 267/2000 concernente "*Poteri organizzatori*";

Richiamato l'art. 191 del d.lgs. n. 267/2000 rubricato "*Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese*", sottolineando che la violazione della citata norma comporta l'automatica applicazione della disciplina riguardante il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194 del TUEL;

Considerato che questo Organo ha proceduto alle operazioni per la rilevazione della massa passiva del dissesto del Comune;

Considerato che questo Organo ai sensi dell'art. 258, comma 3, del d.lgs. n. 267/2000, deve effettuare "*una sommaria delibazione sulla fondatezza del credito vantato*" dai creditori;

Rilevato che detta delibazione va verificata, tra l'altro, con riguardo alla procedura dettata dal citato art. 191, comma 1, del TUEL, ai sensi del quale "*Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 (...)*";

Accertato che la violazione delle norme di cui al succitato art. 191, comporta l'automatica applicazione della disciplina riguardante il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio, di cui all'art. 194 del TUEL;

Considerato che sono giunte presso questo Organo – da parte di Avvocati nominati dal comune di Villa di Briano per la tutela delle Sue prerogative – numerose richieste di pagamento delle proprie spettanze;

Accertato che dette richieste di pagamento rientrano, nella gran parte dei casi, nell'ipotesi di "*debito fuori bilancio*" in quanto gli importi relativi alle parcelle presentate dagli Avvocati sono di gran lunga superiori, ove presenti, agli impegni di spesa assunti con le rispettive deliberazioni di nomina (Corte di Conti – sezione regionale Sicilia – parere n. 2/2004, sezione regionale Basilicata – parere n. 6/2007, sezione regionale Veneto – parere n. 7/2008);

Dato atto, quindi, che questo Organo si trova di fronte alla necessità di verificare la fondatezza dei crediti vantati dai legali nominati dall'Ente, in quanto contratti al di fuori di quanto previsto dal più volte citato art. 191;

Rilevato, inoltre, che – nella quasi totalità dei casi presi in esame – tra il professionista e l'Ente non è stata stipulata alcuna convenzione;

Rilevato che, dalle verifiche effettuate, risulta che i suddetti legali non hanno prodotto, in sede di conferimento dell'incarico, un progetto di parcella né risulta proposta e/o concordata la misura tariffaria che da questi sarebbe stata applicata per le proprie prestazioni;

Rilevato che, dalle medesime verifiche, risulta, altresì, che, laddove i designati difensori si siano impegnati, in sede di conferimento dell'incarico, ad attenersi ad una determinata misura tariffaria, la stessa non risulta, poi, applicata in sede di presentazione della parcella;

Considerato che ai sensi del citato art. 191, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 "*(...) il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardanti le somministrazioni, le forniture e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente*



all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati" e che, pertanto, il legale nominato dall'Ente poteva e doveva partecipare al procedimento di impegno della spesa, non potendosi accontentare di ricevere una deliberazione e/o determinazione riportante un generico e ridotto impegno di spesa che certamente sarebbe stato pari o al di sotto dei minimi tariffari;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover assumere una linea univoca nei confronti di tutte le richieste avanzate dai legali che hanno assunto le difese dell'Ente;

Considerato che la Magistratura Contabile (cfr. Corte dei Conti, sez. giurisd. Basilicata, sent. n. 180 del 5/07/2011) ha acclarato che al professionista legale, in assenza di un formale contratto basato sulle norme delle tariffe forensi, debba essere attribuito un giusto compenso basato sui minimi tariffari in conseguenza della prestazione resa;

Ritenuto che i relativi compensi potranno essere calcolati, sulla base delle conclusioni rese dalla Cassazione, sezioni unite civili, sentenze nn. 17405 e 17406 del 12 ottobre 2012, applicando i seguenti criteri:

- o le tariffe forensi di cui al decreto ministeriale 8.4.2004, n. 127, per le prestazioni professionali conclusesi entro il 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'articolo 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 25 marzo 2012, n. 271);
- o le tabelle parametriche di cui al richiamato d.m. n. 140/2012 per le prestazioni professionali conclusesi tra il 24.8.2012 e il 2.4.2014;
- o le tabelle parametriche di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, per le prestazioni professionali conclusesi a far data dal 3.4.2014;

Visti i citati decreti ministeriali di riferimento per il calcolo del compenso professionale degli avvocati;

Vista, da ultimo, la nota prot. n. 7799 del 18.10.2018 con la quale il Sindaco dell'Ente, al fine di adottare una linea univoca nella determinazione dei crediti da riconoscere ai Legali dell'Ente rientranti nella gestione del dissesto finanziario, ha impartito al Responsabile dell'Area amministrativa atto di indirizzo conformemente alla citata Magistratura contabile;

Visto l'art. 258, comma 3, che prevede la possibilità per l'Organo straordinario di liquidazione di *"definire transattivamente le pretese dei relativi creditori, ivi compreso l'erario, anche periodicamente, offrendo il pagamento di una somma variabile tra il 40 ed il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianità dello stesso, con rinuncia ad ogni altra pretesa, e con la liquidazione obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della transazione"*;

Ritenuto di dover comunicare ai legali dell'Ente gli indirizzi adottati dal deliberante Organo,

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. di definire le istanze di ammissione alla massa passiva promosse dagli avvocati nominati dal comune di Villa di Briano, rientranti nella fattispecie di cui in premessa, applicando i minimi tariffari previsti dalla normativa vigente *ratione temporis* alle singole fattispecie, secondo i criteri che di seguito si riportano:



ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE
DEL COMUNE DI VILLA DI BRIANO (CE)

- a. le tariffe forensi di cui al decreto ministeriale 8.4.2004, n. 127, per le prestazioni professionali conclusesi entro il 23 agosto 2012 (data di entrata in vigore del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, che ha dato attuazione alla prescrizione contenuta nell'articolo 9, comma 2, del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 25 marzo 2012, n. 271);
 - b. le tabelle parametrali di cui al richiamato d.m. n. 140/2012 per le prestazioni professionali conclusesi tra il 24.8.2012 e il 2.4.2014;
 - c. le tabelle parametrali di cui al decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, per le prestazioni professionali conclusesi a far data dal 3.4.2014;
2. di trasmettere copia della presente ai legali dell'Ente i cui crediti rientrano nella gestione del dissesto;
 3. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti, al Ministero dell'Interno, al comune di Villa di Briano;
 4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 4, comma 6, del d.P.R. n. 378/1993.

L'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

Dott. Giuseppe d'Aiello

Dott. Michele Maria Falco

Dott.ssa Assunta Mangiacapra